

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CESENA, BAGNO DI ROMAGNA,
MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO E
L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO PER IL CONFERIMENTO
ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE AI
SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3BIS DEL D.LGS. N°163/2006.**

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di novembre,

17 novembre 2015

in Cesena nella Sede dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio".

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

- BATTISTINI CARLO, nato a Forlì (FC) il 17 marzo 1960, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore delegato ai rapporti con l'Unione del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale: 00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.28 del 26/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- BACCINI MARCO, nato a Cesena (FC) il 14 novembre 1982, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA** (codice fiscale: 81000330407), con sede in San Piero in Bagno (FC), P.zza Martiri 25 Luglio 1944 n. 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 30/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- ROSSI MONICA, nata a Mercato Saraceno (FC) l'11 giugno 1956, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MERCATO SARACENO** (codice fiscale:

00738210400), con sede in Mercato Saraceno (FC), P.zza Mazzini n. 50, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 28/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- MOLARI FABIO, nato a Montiano (FC) il 10 settembre 1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONTIANO** (codice fiscale: 81000990408), con sede in Montiano, P.zza Maggiore n. 3, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 30/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- MENGACCINI LUIGINO, nato a Sant'Agata Feltria (RN) il 26 aprile 1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SARSINA** (codice fiscale: 81000770404), con sede in Sarsina (FC), Largo Alcide De Gasperi n.9, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 30/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- SALVI ENRICO, nato a Verghereto (FC) il 23 ottobre 1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VERGHERETO** (codice fiscale: 00749660403), con sede in Verghereto (FC), Via Caduti d'Ungheria n.11, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"** (codice fiscale: 90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in

esecuzione della deliberazione di Consiglio n.5 del 31/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- con atto costitutivo in data 24 gennaio 2014, raccolta n. 421 del Comune di Cesena, i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, hanno costituito l'Unione dei Comuni Valle del Savio, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010 e succ. modif. e all'art. 19 L.R. 21/2012;
- gli artt. 5-7 dello statuto dell'Unione disciplinano il conferimento delle funzioni, la sua durata e l'eventuale recesso;
- le amministrazioni predette, in forza di quanto di quanto disposto dall'art. 33 comma 3 bis D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii., hanno ritenuto di porre in capo all'Unione le funzioni di Stazione Unica Appaltante e che in tal senso i rispettivi Consigli hanno provveduto all'approvazione della relativa convenzione redatta nel testo seguente;
- il predetto accordo è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari:
 1. consentire agli enti coinvolti l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti da D.Lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 2. consentire agli stessi una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 3. consentire di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di

acquisizione di lavori, servizi e beni;

4. produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra enti convenzionati;

5. valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;

TENUTO CONTO che con la convenzione le parti che la sottoscrivono intendono definire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART.1 - OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina le modalità per l'istituzione ed il funzionamento, tramite conferimento da parte dei comuni in premessa richiamati all'Unione Valle Savio, della Stazione Unica Appaltante per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi all'articolo 33 comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm. e ii., fatto salvo quanto previsto in specifiche norme di settore.

1. La Convenzione è finalizzata a:

a) consentire agli enti coinvolti l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii e dalle disposizioni ad esso correlate;

b) consentire agli stessi una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;

c) consentire di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;

d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra enti convenzionati;

e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

2. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

3. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 3:

a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;

b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;

c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;

d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006;

e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.r. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n. 207/2010;

f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario;

g) gli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B ai sensi del seguente art.9.

4. La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi, i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

c) ai procedimenti concernenti gli affidamenti degli impianti sportivi di cui

alla L.R. 6 luglio 2007 n° 11 ;

d) alle convenzioni con Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R.

9 dicembre 2002 n° 34;

e) alle convenzioni con Associazioni di Volontariato di cui alla L.R. n°21

febbraio 2005 n°12 .

5. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da

aziende speciali (intese come i soggetti sostituiti ai sensi dell'art. 114

del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti

costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di

soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale

interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o

partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un

concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n.

163/2006;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di

urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai

sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo

restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione

all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione

primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle

ulteriori fattispecie particolari connesse ad affidamenti pubblici

individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre

disposizioni di legge.

6. La presente convenzione non si applica, fatto salvo quanto stabilito ai precedenti commi, a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dalla normativa nazionale e dalle determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Art.2 - MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione dei Comuni Valle Savio, di tutte le funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene a decorrere dalla data indicata nel progetto organizzativo della Stazione Unica Appaltante. Da tale data l'Unione dei Comuni Valle Savio, assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art.1 e seguenti, qualora alle date medesime non sia già stato pubblicato il bando o inviata la lettera di invito o ordinativo di fornitura.

2. Gli organi dell'Unione dei Comuni Valle Savio adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri dettati dalla presente convenzione e dal regolamento di cui al successivo articolo 6.

3. L'Unione dei Comuni Valle Savio:

a) esercita le competenze di Stazione Unica Appaltante, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia, utilizzando risorse economiche proprie e quelle attribuite dai Comuni dell'Unione.

b) svolge ed esercita le predette attività utilizzando sedi, strutture, attrezzature e beni strumentali come previsto al successivo articolo 5.

Art. 3 - FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA STAZIONE UNICA

APPALTANTE NELL' ITER PROCEDURALE DI GARA

1. Come meglio dettagliato nell'allegato "A" alla presente convenzione, a farne parte integrante e sostanziale, è compito della Stazione Unica

Appaltante provvedere a:

a) acquisire dai Comuni dell'Unione, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i., la determinazione a contrattare corredata del progetto esecutivo ed annessi capitolati tecnici;

b) predisporre, sottoscrivere, pubblicare, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;

c) acquisire dai responsabili dei singoli Comuni, l'elenco delle ditte da invitare nei casi di procedure negoziate;

d) nominare le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento dei lavori;

e) procedere all'aggiudicazione provvisoria;

f) adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace fermo restando l'assunzione del relativo impegno di spesa da parte dell'Ente interessato;

g) trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara ed effettuare le comunicazioni di legge;

h) gestire il contenzioso;

i) svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di

aspetti normativi, consulenze e proposte.

Fatto salvo quanto sopra espressamente stabilito la S.U.A. potrà curare le seguenti fasi procedurali in ragione di quanto disposto nel Progetto Organizzativo:

- a) predisporre la bozza del contratto;
- b) acquisire tutta la documentazione propedeutica alla stipula.

ART. 4 - FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI NELL'ITER PROCEDURALE DI GARA

1. Come meglio dettagliato nell'allegato "A" di cui al precedente art. 3, rimane di competenza dei singoli Comuni dell'Unione:

- a) la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006;
- b) la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- c) la determinazione a contrarre;
- d) la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- e) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo con esclusione di quanto detto all'articolo 6;
- f) tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Stazione Unica Appaltante della presente convenzione ed esplicitate nel regolamento di cui all'articolo 6.

2. Il singolo Comune, prima di adottare la determinazione a contrarre, per avviare qualsiasi procedimento, verificherà se ricorrono i presupposti per l'acquisto, tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 488/1999 o mediante il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del

DPR 207/2010, e ne darà atto nella medesima. In caso di riscontro positivo provvederà autonomamente mediante gli strumenti suddetti.

ART. 5 - IMPEGNI DEI COMUNI

1. I Comuni aderenti si impegnano a:

- a) rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la Stazione Unica Appaltante così come definiti nel regolamento di cui all'articolo 6.
- b) comunicare alla Stazione Unica Appaltante, entro il 30 Settembre di ogni anno, fatta salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, al fine di consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare a preventivo la spesa di cui all'articolo 15.
- c) mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione;
- d) previo accordo fra gli Enti, in esecuzione al successivo articolo 12, mettere a disposizione, mediante trasferimento, comando o distacco, unità di personale presso l'Unione dei Comuni Valle Savio, anche a tempo parziale, per tutta la durata della presente convenzione;
- e) stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

ART.6 - REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

1. Nell'ambito dell' Unione dei Comuni Valle Savio la Stazione unica appaltante, eventualmente anche come Centrale Unica di Committenza, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento con riferimento, sia agli acquisti di beni e di servizi non compresi nei conferimenti delle funzioni all'Unione, sia di quelli non preceduti da gara.

2. L'Unione dei Comuni Valle Savio, raccordandosi con gli enti interessati, provvede, all'approvazione del regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante.

3. Nel regolamento verranno stabilite e dettagliate le modalità con cui i Responsabili Unici del Procedimento agiscono e si rapportano con la Stazione Unica Appaltante eventualmente anche con funzione di Centrale Unica di Committenza.

ART. 7 AFFIDAMENTI INTEGRATI

1. Le amministrazioni, nell'intento di razionalizzare ed ottimizzare i relativi procedimenti amministrativi e conseguire economie di scala, avranno cura di predisporre gli strumenti di programmazione dei lavori e delle forniture dei beni e servizi in modo coordinato, al fine di pervenire ad affidamenti cumulativi dei fabbisogni delle singole amministrazioni.

2. Negli atti di gara sarà prevista la quota riferibile a ciascuna amministrazione e la modalità con cui si provvederà alla contrattualizzazione ed esecuzione del rapporto.

ART. 8 ACQUISIZIONI INFRA 40.000 EURO E AFFIDAMENTI DIRETTI

1. I singoli Comuni, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per acquisire beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, operano con adozione di specifica determina a contrattare, previo coinvolgimento

del Servizio di competenza dell'Unione, mediante l'utilizzo di procedure improntate a principi di semplificazione efficienza e coordinamento amministrativo.

2. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata senza gara, l'ufficio del singolo Comune procede nel modo indicato al comma precedente.

3. Le predette disposizioni trovano applicazione unicamente nel caso in cui le vigenti disposizioni normative prevedano obbligatoriamente il ricorso alla SUA, potendo gli enti, in diversa ipotesi, agire in maniera del tutto autonoma.

4. Rimane fermo l'obbligo da parte degli enti di procedere all'acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso agli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

ART. 9 - AFFIDAMENTI DI SERVIZI O FORNITURE A COOPERATIVE

SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE B DELL'ALBO REGIONALE

1. La Stazione Unica Appaltante svolge, su indicazione di uno o più enti associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 2 sono

effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 610 della legge n. 190/2014 e della L.R. 17 luglio 2014 n°12.

ART. 10 - AFFIDAMENTO DI LAVORI D'URGENZA E IN CASI DI SOMMA URGENZA

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo ente associato in base all'art. 4 della presente convenzione.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006.

ART. 11 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI MEDIANTE SPESE ECONOMICHE

1. I singoli enti associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi facendo ricorso alle spese economiche, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economico, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:

a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;

b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;

c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;

d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

ART. 12 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. Con atti di Giunta, l'Unione dei Comuni Valle Savio, definisce periodicamente, sulla base dei carichi di lavoro preventivati, la dotazione di personale assegnata al servizio, individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

2. I comuni aderenti trasferiscono, comandano o distaccano all'Unione, il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi

dell'art.1.

3. I singoli Comuni associati individuano i soggetti che svolgono il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del Dlgs 163 / 2006 e pertanto destinati ad interagire direttamente con la Stazione Unica Appaltante anche con funzione di Centrale Unica di Committenza. Il regolamento di cui all'art. 6 individuerà soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti al fine di consentire l'operatività degli stessi nell'ambito della struttura suddetta ed eventualmente come ufficio decentrato.

ART. 13 – SEDE

1. La sede del servizio è stabilita presso la sede dell'Unione dei Comuni Valle Savio. Possono essere individuate sedi operative distaccate.

ART. 14 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE VALLE SAVIO

1. L'Unione Valle Savio:

a) provvede annualmente entro il 31 ottobre , a comunicare ai Comuni aderenti, la proposta adottata dalla Giunta del bilancio preventivo delle funzioni della Stazione Unica Appaltante relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività ad essa delegate, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, comprese quelle a carico dei Comuni aderenti.

b) predispone, entro il mese di febbraio, il rendiconto analitico della gestione dell'anno precedente con il relativo riparto definitivo delle spese

sostenute e lo invia ai Comuni aderenti i quali dovranno provvedere entro 60 giorni al versamento delle somme richieste. Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto all'Unione dei Comuni. Le eventuali divergenze saranno risolte dalla Giunta della stessa.

c) la Stazione Unica Appaltante adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni semestrali sull'andamento della gestione da trasmettersi ai comuni aderenti.

ART. 15 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi enti in ragione della popolazione di ciascuno. Sono fatte salve spese per servizi, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione sulla base dell'effettiva ricaduta territoriale, in accordo con i Comuni interessati.

2. Le spese vive interessanti l'acquisizione di un lavoro, servizio o fornitura, quali ad esempio : contributo ANAC, spese di pubblicazione, affidamenti di incarichi o consulenza, rimangono a totale carico dell'Ente interessato e dovranno essere rimborsate all'Unione dei Comuni a seguito della rendicontazione di cui all'articolo 14.

ART. 16 – CONTENZIOSO

1. Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di gara sono curate dall'Unione che si coordinerà, a tal proposito, con il Comune interessato alla specifica procedura sentito il R.U.P. .

2. A tal fine viene definito uno specifico fondo da destinarsi nelle modalità e secondo le previsioni definite nel bilancio di Servizio della Stazione Unica

Appaltante.

ART. 17 – DECORRENZA DELLA CONVENZIONE

1. Il conferimento delle funzioni relative alla Stazione Unica Appaltante dei Comuni Valle Savio e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dal termine indicato all'art. 2.

ART. 18 – RECESSO E REVOCA DELLA DELEGA DELLE FUNZIONI

1. Il recesso dalla presente convenzione, decorso il termine minimo di cinque anni, può essere deliberato dal Comune entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

ART. 19 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 20 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla

massima correttezza.

ART. 21 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.